



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

CAPITANERIA DI PORTO

PORTO TORRES

ORDINANZA N. 8/2022

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORMEGGI DELLE UNITA' DA PESCA NELLA DARSENA "FUNTANEDDA" DEL PORTO COMMERCIALE DI PORTO TORRES

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres

- VISTA** l'Ordinanza n.82/2016 in data 22/12/2016 con la quale veniva approvato il regolamento di sicurezza del porto di Porto Torres;
- VISTA** l'Ordinanza n.16/2014 in data 09/05/2014 con la quale è regolamentata la destinazione d'uso delle banchine del porto commerciale di Porto Torres;
- VISTA** la formale condivisione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con nota prot. 1578 in data 24/01/2022;
- RITENUTO** necessario altresì, regolamentare l'utilizzo, da parte degli utenti, della darsena destinata all'ormeggio della piccola pesca denominata "Funtanedda" posta ad est dello stabile della Capitaneria di Porto di Porto Torres
- VISTI** gli artt. 17, 28, 29, 30, 50, 68, 71, 75, 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

che, a far data dal 07 marzo 2022, è regolamentato l'utilizzo degli accosti, riservato esclusivamente alle unità da pesca professionale di lunghezza f.t. non superiore a 9 metri, e delle aree immediatamente limitrofe della darsena piccola pesca denominata "Funtanedda", come meglio individuata dallo stralcio planimetrico (allegato n.1) costituente parte integrante della presente ordinanza, sita ad est dell'edificio adibito a sede della Capitaneria di Porto di Porto Torres, nel Porto Commerciale di Porto Torres.

Ad ogni unità da pesca sarà assegnato uno "stallo", comprensivo di un'area immediatamente poste a tergo dello stesso, asservita al transito ed al temporaneo deposito delle attrezzature da pesca.

ORDINA

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le unità da pesca che, al momento di entrata in vigore della presente ordinanza, occupano i richiamati posti di ormeggio, sono tenuti a presentarsi presso gli uffici della Capitaneria in intestazione al fine di regolarizzare la propria posizione in relazione alla registrazione dei posti di ormeggio, compilando apposito modulo entro e non oltre 30 gg dall'entrata in vigore della presente. Successivamente i posti potranno essere confermati o modificati ed, in caso di modifica, gli interessati avranno un tempo massimo di 7 giorni per ottemperare a quanto disposto dalla Capitaneria di Porto, salvo comprovati e documentati motivi di ritardo al termine.

ARTICOLO 2 NORME PER L'UTILIZZO DEI POSTI DI ORMEGGIO DELLA DARSENA FUNTANEDDA

L'uso di un posto di ormeggio è subordinato alla compilazione di apposito modulo da parte degli interessati (modello in allegato n. 2) ed al rilascio di un nulla-osta da parte della Capitaneria di Porto di Porto Torres, sentita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sede di Porto Torres.

Il nulla-osta all'utilizzo dei posti di ormeggio ha natura non è vincolante per l'Amministrazione e non costituisce titolo di prelazione ovvero altri diritti in merito al posto di ormeggio occupato, che è da considerarsi temporaneo e strettamente collegato all'effettiva esecuzione dell'attività di pesca.

Per comprovate esigenze di sicurezza o di forza maggiore, per il mancato rispetto delle norme della presente ordinanza ovvero per un mancato utilizzo del posto di ormeggio per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni senza giustificata comunicazione preventiva, si procederà ad una riassegnazione del posto di ormeggio.

L'utilizzo dei posti di ormeggio situati nella darsena di cui alla presente Ordinanza è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da parte degli utilizzatori:

- 1) L'ormeggio è riservato esclusivamente ad unità regolarmente munite di licenza di pesca;
- 2) È fatto obbligo di effettuare l'ormeggio rispettando le buone regole marinaresche, con cavi in numero e di dimensioni adeguate e non usurati, avendo cura di adeguare l'ormeggio alle sollecitazioni del moto ondoso, del vento e della marea;
- 3) L'ormeggio delle unità da pesca dovrà essere effettuato in modo da non intralciare, anche solo con i propri cavi o catene, la manovra, il transito o l'ormeggio di altre unità;
- 4) Le aree a tergo del proprio ormeggio, così come indicato dall'articolo 2 ed delimitate a terra, dovranno essere mantenute in ordine e pulite, e non dovranno essere depositati anche solo temporaneamente rifiuti di alcun genere;
- 5) I rifiuti prodotti dall'operatività dell'unità da pesca (urbani, speciali/Rae, filtri, olii esausti, ecc.) dovranno essere conferiti secondo vigenti disposizioni;
- 6) Le attrezzature di ormeggio dovranno essere verificate e la loro manutenzione sarà a cura ed esclusiva responsabilità degli utilizzatori;

- 7) Le aree a tergo del proprio ormeggio potranno essere utilizzate per il deposito delle attrezzature il tempo necessario per lo sbarco/imbarco delle stesse, nel tempo in cui le stesse saranno depositate a terra dovranno essere delimitate e segnalate con cartellino riportante la matricola dell'unità cui appartengono;
- 8) Non dovranno essere apportate modifiche di alcun genere alle opere o agli arredi portuale senza preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto di Porto Torres e dell'Autorità di Sistema Portuale.
- 9) Ogni unità dovrà essere ormeggiata secondo le buone regole di buone regole marinarie ed avere almeno 3 parabordi per ogni lato e custodita a cura dei comandanti e/o armatori/proprietari;
- 10) E' fatto divieto di occupare anche solo temporaneamente i posti di ormeggio assegnati ad altre unità senza l'espressa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Porto Torres e della Autorità di Sistema del Mare di Sardegna ovvero di sostituire il posto assegnato con altri;
- 11) Il Comandante dell'unità è tenuto a fornire immediata comunicazione in caso di trasferimento definitivo della propria unità presso altri sorgitori ovvero di ogni altra variazione amministrativa relativa alla destinazione d'uso dell'unità ed alla proprietà della stessa.

Fermo restando quanto sopra, qualora nelle aree oggetto del presente provvedimento emergessero esigenze di natura/interesse pubblico e/o tecnico-operative, di sicurezza, demaniali, connesse allo svolgimento di varie attività, anche rappresentate da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e/o altre Amministrazioni/Enti pubblici, l'area dovrà essere liberata senza diritto a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta escludendo, quindi, di fatto qualunque "diritto di insistenza" sulle aree in oggetto.

ARTICOLO 3 SANZIONI

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1165, 1166, 1174, 1231 del Codice della Navigazione a seconda della fattispecie di illecito amministrativo o penale.

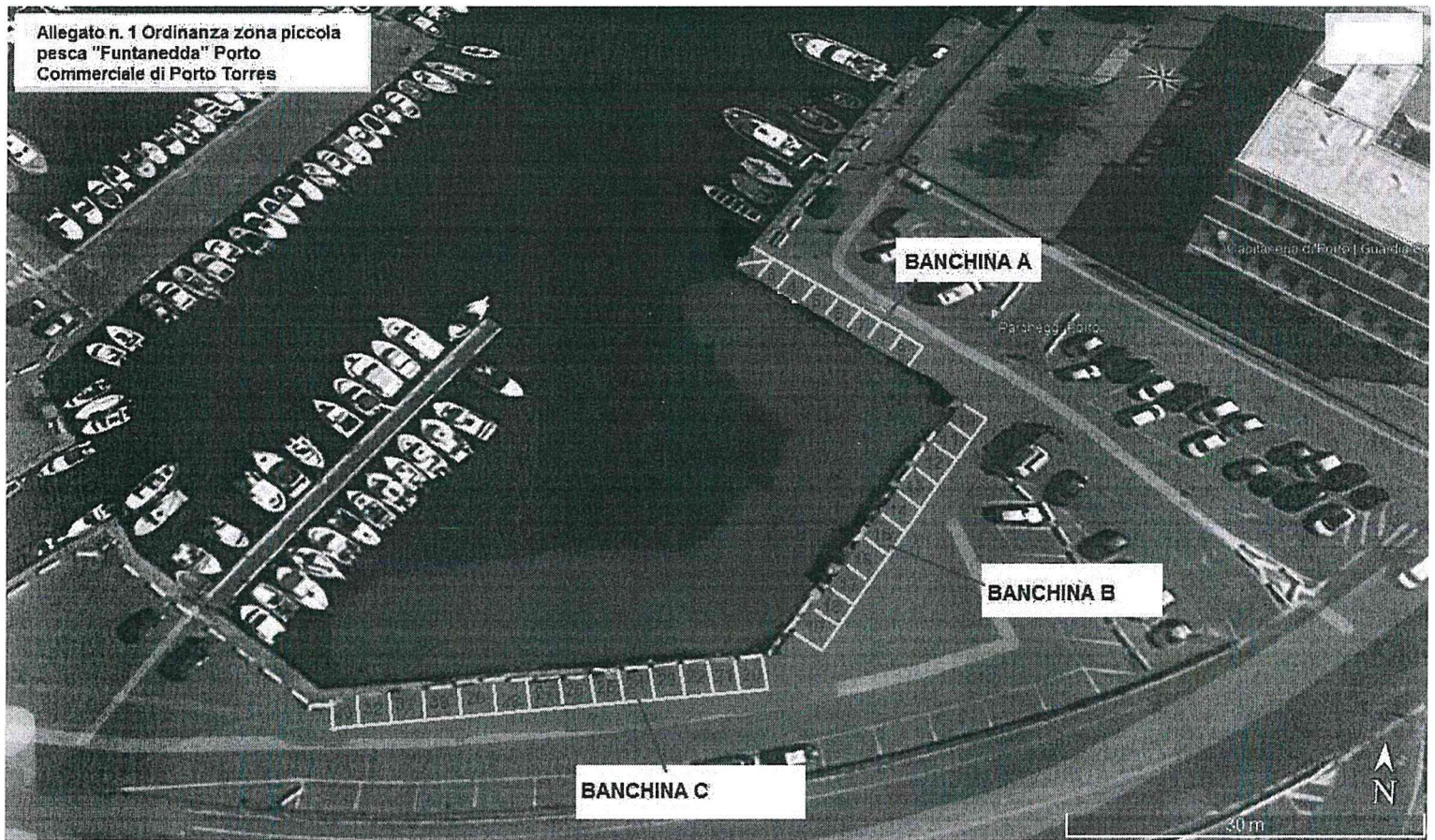
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che verrà pubblicata alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.mit.gov.it/porto-torres.

Porto Torres, 02/03/2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gabriele PESCHIULLI



Allegato n. 1 Ordinanza zona piccola
pesca "Funtaneda" Porto
Commerciale di Porto Torres



All' Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

tramite Capitaneria di Porto
Porto Torres

Oggetto: modulo registrazione per uso posto barca da pesca di cui all'Ordinanza n° ____ in
datata ____ della Capitaneria di Porto di Porto Torres.

Cognome	Nome	Nato a	Data di nascita
Residente a	Prov.	Via	n.

Indirizzo Mail PEC/PEI: _____ Cell. _____

in qualità _____

_____;

CHIEDE

Il rilascio del nulla osta all'utilizzo di un posto barca contrassegnato dal n° ____ banchina ____
di cui all'allegato n. 1 dell'Ordinanza n° ____ datata ____ della Capitaneria di Porto di Porto
Torres per la seguente unità:

Nome unità:	Matricola:
Lunghezza:	Larghezza:
Porto iscrizione:	
Proprietario: (dati e contatti): p.e.c.: Cell: e-mail:	
Armatore: (dati e contatti): p.e.c.: Cell: e-mail:	

N.B.: da compilarsi in duplice copia; il richiedente, relazione ai dati sopra indicati, è ammonito in relazione alle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 2000 come modificato dal D.P.R. n° 445 del 28/12/2000).*

Porto Torres, _____

Il Richiedente*
